

CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2014



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

REP. N° 9

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  
PALESTRA PRESSO IL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA DI TROGHI**

L'anno **duemilaquindici** e questo giorno **1** (uno) del mese di **Dicembre**  
in Rignano sull'Arno, presso la Sede Comunale Piazza della  
Repubblica, 1 -----

Tra i Signori:

**BARCHIELLI BARBARA** [REDACTED]

[REDACTED] la quale dichiara di intervenire in  
rappresentanza del Comune di Rignano sull'Arno, con sede in P.zza  
della Repubblica, n 1 (C.f. 80022750485 - Partita IVA 03191240484),  
e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto,  
nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al  
Cittadino di seguito denominato per brevità anche "Comune";

**PINI STEFANO** [REDACTED]

che dichiara di agire non per sé ma, nella sua qualità di  
Vicepresidente in carica, in nome e per conto dell'**Associazione**  
**Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT CULTURA** con sede in  
Piazza Santa Lucia n.7 a Figline e Incisa Valdarno, (c.f.e partita IVA  
04373530486) di seguito denominata per brevità anche  
"Concessionaria". -----


PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 41 del 11/07/2014, è stata indetta una Procedura Pubblica per la concessione in gestione della Palestra annessa al plesso di Scuola Primaria della Frazione di Troghi;

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 57 del 29/08/2014 l'Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT CULTURA è risultata aggiudicataria della Procedura; -----

- con disposizione del 29 agosto 2014 il Comune di Rignano ha provveduto, a mezzo Verbale di Consegna Urgente, ad affidare a titolo provvisorio e fino all'Assegnazione Definitiva conseguente alla stipula della presente Convenzione, la struttura all'Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT CULTURA;

- che, con decorrenza dal 1 settembre 2014 la Concessionaria ha provveduto in modo continuativo alla gestione degli spazi palestra per sé e per le altre associazioni, alla gestione delle forniture, alle pulizie dei locali, alla manutenzione ordinaria per quanto di propria competenza; -----

 - ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva l'Associazione aggiudicataria, allega alla presente Convenzione dichiarazione sostitutiva in cui dichiara di non aver personale soggetto. --

- che, ai sensi dell'art. 83, co. 3, lett. e) del D. Lgs. 159/2011 il presente affidamento non è soggetto alle verifiche in materia di antimafia, ed il concessionario ha rilasciato in sede di gara

dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutto ciò premesso le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono quanto segue:

#### **Art. 1. CONVENZIONE E ALLEGATI**

1. La presente Convenzione è ad integrazione e precisazione dei documenti presentati contestualmente alla Procedura di Affidamento, quali l'Avviso, il Capitolato e l'Offerta Tecnico Gestionale, che costituiscono parte integrante del Contratto; il testo della presente Convenzione è in ogni caso da ritenersi prevalente ove vi siano differenze, aggiunte o modifiche rispetto a tali documenti.

2. Fa parte integrante della presente convenzione l'allegato n. 1A contenente la descrizione dello stato dei luoghi e della documentazione prevista dall'attuale normativa.

#### **Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il Comune concede, per le proprie finalità sportive e sociali, all'Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT CULTURA, come sopra rappresentata, la gestione della Palestra presso il plesso della Scuola Primaria nella Frazione di Troghi e le attrezzature annesse che il rappresentante dell'Associazione dichiara di ben conoscere.

2. Il Comune, inoltre, affida alla Concessionaria l'organizzazione di attività sportive agonistiche, formative, ricreative e del tempo libero da effettuare in detto impianto, nonché le attività di gestione



comprendenti anche gli aspetti tecnico-organizzativi, le eventuali attività commerciali e di marketing, il tutto ad onere e spese della Concessionaria.

### **Art. 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO**

1. L'Impianto Sportivo oggetto della concessione è sito nella Frazione di Troghi, 64/A comprendente la struttura scolastica, ed è così composto: -

a) spazi riservati ai frequentatori: ingresso, spogliatoio maschile, spogliatoio femminile e relativi servizi igienici e docce, servizi separati uomini e donne, e servizio igienico anche per disabili;

b) zona riservata al personale: ad uso ripostiglio per attrezzature e materiale di pulizia. -----

2. L'impianto e le attrezzature sono date in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, constatato in contraddittorio tra le parti come risulta dall'allegato n. 1A "Situazione attuale Palestra Loc. Troghi". Detto allegato è composto da n. 2 capitoli aventi i seguenti titoli: (A) STATO DEI LUOGHI; (B) DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE -----

### **Art. 4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

1. La Concessionaria si assume l'onere della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione garantendo l'idonea tenuta e pulizia nonché la manutenzione ordinaria come di seguito specificata. -----

2. Per ordinaria manutenzione si intendono tutti quegli interventi di mantenimento dell'impianto e delle attrezzature necessari per



assicurarne il funzionamento secondo un idoneo standard di uso degli spazi e delle attrezzature per lo svolgimento delle varie attività, nonché di benessere e comfort (igiene, sicurezza, illuminazione, ventilazione, riscaldamento).

3. La Concessionaria si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria dei locali per la parte di sua competenza, ad esclusione della manutenzione dell'impianto di riscaldamento, sia per la parte riguardante la centrale termica, che per la manutenzione e sostituzione dei corpi scaldanti e/o ventilanti; tale manutenzione, di uso promiscuo per l'utilizzo da parte della struttura scolastica, rimane per accordi tra le parti, di competenza esclusiva del Comune, che provvede a nominare il Terzo Responsabile, conformemente alla vigente normativa. Sono inoltre esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi riguardanti riparazioni e sostituzioni dei quadri elettrici e in generale impiantistica e attrezzature che richiedano ponteggi superiore a due metri. Si precisa al tempo stesso che sono a carico della Concessionaria la gestione di defibrillatore semiautomatico e di eventuali altri dispositivi salvavita connessi alle attività sportive previsti dalla normativa attuale o richiesti dalla normativa nell'arco di tempo di validità della presente Convenzione. La Concessionaria si impegna inoltre a mettere a disposizione tali attrezzature nell'interesse di tutte le attività sportive ed organizzazioni che utilizzano l'impianto sportivo.

4. Restano a carico del Comune la spesa relativa alle opere di manutenzione straordinaria e dei relativi adempimenti amministrativi.

5. La Concessionaria ha l'obbligo di avvisare tempestivamente

l'Amministrazione Comunale, anche per fax o pec, di qualsiasi guasto o avaria che avvenga nell'impianto, assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dalla non tempestiva comunicazione. La Concessionaria è comunque tenuta ad intervenire con urgenza in caso di situazioni di emergenza che possano causare danni a cose o persone. -----

6. Alla Concessionaria è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modifiche strutturali dell'impianto: qualsiasi opera può essere effettuata solo con l'espressa autorizzazione scritta del Comune, accordata prima dei lavori. In caso contrario il Comune potrà richiedere il ripristino dello stato di fatto preesistente da effettuarsi a spese della Concessionaria, o potrà acquisire in proprietà le eventuali opere eseguite senza che la Concessionaria possa richiedere alcun risarcimento. -

7. Per tutto quanto qui non espressamente individuato, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia di manutenzione dei fabbricati.

#### **Art. 5. EFFICIENZA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE**

1. Nelle obbligazioni di cui al precedente art. 4 debbono intendersi compresi anche tutti gli interventi necessari a rendere e a mantenere gli impianti e le attrezzature necessarie al regolare funzionamento delle attività che vi si svolgono, conformi alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di sicurezza, di tutela della salute e dell'igiene nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro.

2. La Concessionaria, per quanto di propria competenza, è pertanto tenuta anche a garantire, durante lo svolgimento dei corsi e delle gare,

la presenza di personale qualificato in numero sufficiente, secondo quanto previsto dalle normative e dovrà mantenere in efficienza il locale previsto per il servizio di pronto soccorso, nonché far fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. n.81/2008, pena la risoluzione del contratto. -----

3. La Concessionaria è responsabile e tenuta alla stretta osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti o che in seguito possano essere emanate in materia di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti per quanto di propria competenza.-----

#### **Art. 6. ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA**

1. La Concessionaria deve provvedere a proprie spese alla custodia, sorveglianza e alla pulizia dell'impianto sportivo. -

2. La Concessionaria rimane l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il corretto uso dell'impianto sportivo e relativa manutenzione. -----

#### **Art. 7. PERSONALE NECESSARIO ALLA GESTIONE**

1. La Concessionaria si impegna a garantire la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare l'efficienza di impianti e di attrezzature, lo stato di idonea manutenzione, igiene e pulizia dell'intero complesso sportivo, l'espletamento di tutte le attività necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento.

2. La Concessionaria potrà adempiere agli obblighi assunti con la presente convenzione avvalendosi della collaborazione di associati o volontari, o per mezzo di lavoro dipendente o autonomo. Può altresì



subappaltare o dare in gestione alcuni servizi a terzi, previa espressa autorizzazione del Comune, comunque restando unico responsabile nei confronti dello stesso.

3. Il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività affidategli. La Concessionaria è obbligata a regolare il rapporto di lavoro (dipendente od autonomo) con il suddetto personale in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia, comprese le norme in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

4. In ogni caso, indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata, la Concessionaria resta comunque obbligata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a garantire l'esatto adempimento della prestazione ed a rispondere degli eventuali danni comunque e da chiunque causati. -----

5. Il Comune resta altresì sollevato dagli adempimenti relativi ad assicurazioni sociali e previdenziali previsti dalle disposizioni di legge, che saranno ad esclusivo carico della Concessionaria.

 6. Il Comune potrà chiedere e la Concessionaria si obbliga ad eseguire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta scritta e motivata, l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento delle attività. -

#### **Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**



**COMUNALE**

1. L'Amministrazione Comunale vigilerà sulla corretta conduzione dell'impianto sportivo affidato, verificandone lo stato di manutenzione anche dal punto di vista igienico-sanitario e della prevenzione. A tale scopo potrà effettuare in ogni momento, senza alcun avviso, tutti i controlli che riterrà opportuni; il personale all'uopo incaricato avrà quindi libero accesso a tutti i locali dell'impianto sportivo e potrà richiedere in visione o in copia qualsiasi documento relativo alla gestione dell'impianto stesso ed alle attività che vi si svolgono, senza che la Concessionaria possa opporvisi.

2. Il Comune è tenuto a provvedere direttamente, a cura e spese proprie, agli interventi relativi alle opere di manutenzione straordinaria descritta nel Capitolato. E' tenuto inoltre alla liquidazione dei lavori di somma urgenza eseguiti direttamente dal concessionario, secondo le modalità ivi previste. -

3. Il pagamento delle varie utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) è a carico del Comune.

**Art. 9. PROGRAMMA DI GESTIONE**

1. La gestione di cui alla presente convenzione viene fatta nell'interesse della collettività, per cui resta escluso l'utilizzo per fini diversi da quello sportivo, ricreativo, culturale o comunque sociale. ---

2. Il programma delle attività organizzate, deve essere predisposto sulla base del "Piano delle attività e della promozione sportiva" contenuto nell' "Offerta Tecnico – gestionale" presentata in sede di gara, deve essere sottoposto, annualmente all'attenzione

dell'Amministrazione Comunale, che, anche attraverso organismi specifici quali commissioni o consulte, esaminerà le proposte per la programmazione e promozione delle attività sportive, concorrerà a dare indicazioni o rivolgere richieste sullo svolgimento di detto programma, vigilerà l'osservanza degli impegni assunti, accertando il regolare conforme svolgimento del programma stabilito.

#### ART. 10. RESPONSABILITÀ

1. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dipendente dall'esercizio sportivo e ricreativo o di ogni e qualsiasi attività che si svolga comunque e a qualsiasi titolo nell'impianto sportivo. Il Comune è parimenti esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per il risarcimento di danni a cose e terzi in caso di infortuni che dovessero verificarsi a qualsiasi titolo o ragione sia agli atleti durante l'attività sportiva, sia agli operatori sia agli spettatori.

2. La Concessionaria si impegna in ogni caso a tenere immune e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi forma di responsabilità verso terzi per atti e fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa, dai dipendenti o volontari, dai frequentatori o terzi all'interno delle strutture date in concessione. -----

3. A garanzia degli impegni assunti la Concessionaria ha consegnato la seguente polizza:

- polizza assicurativa n. **801627567**, rilasciata da **Carige Assicurazioni**, con massimale superiore ad € 1.500.000,00 (un milione e cinquecento/00) per sinistro per la copertura di rischi R.C., danni alle cose di terzi in consegna o custodia dell'assicurato, oltre a

copertura rischio incendi, artt. 7, 8, 11, 12 e 15 della polizza, e per valore dell'immobile-ricostruzione a nuovo € 230.000,00.. -----

Tale polizza dovrà essere rinnovata per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. ---

#### **Art. 11. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO E TARIFFE**

1. La Concessionaria si obbliga a corrispondere al Comune, una somma annuale di €. 1.500,00 (millecinquecento), in due rate semestrali, sulla base dell'offerta economica presentata dalla stessa in sede di gara. Tale contributo rimane invariato per tutto il periodo contrattuale.-----

2. La Concessionaria è obbligata a praticare nei confronti di altre Associazioni che utilizzino l'impianto sportivo, le tariffe concordate con l'Amministrazione e contenute nell'Offerta Tecnico Gestionale presentata in sede di Gara, che dovranno essere esposte a cura dell'Associazione in luogo aperto al pubblico presso l'impianto. Le loro variazioni potranno essere stabilite, d'intesa con la Concessionaria, ma sempre salvaguardando le finalità pubbliche dell'impianto. In ogni caso dovranno essere assicurate tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce d'utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (anziani, portatori di handicap).

#### **Art. 12. UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

1. La Concessionaria si impegna a fare uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse con ogni cura e senso di responsabilità e a tenere aperto e funzionante l'impianto per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. -----



2. Durante l'arco dell'anno potrà essere prevista una sospensione non superiore a 60 (sessanta) giorni, ripartiti anche in più periodi, per consentire operazioni di manutenzione ordinaria da concordare preventivamente con il Comune. -----

3. La Concessionaria è tenuta a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto sportivo e delle eventuali attività collaterali assicurando che siano condotte le attività proposte in fase di gara. -----

4. La Concessionaria inoltre si impegna:

a) a collaborare con le Associazioni Sportive presenti sul territorio promuovendone lo sviluppo e riservando ad esse adeguato spazio all'interno delle attività previste nell'impianto sportivo, mediante specifici accordi che consentano una adeguata programmazione delle attività all'interno dell'impianto;

b) a concedere gratuitamente l'impianto sportivo al Comune che ne abbia fatto richiesta con congruo anticipo in modo da permettere un'adeguata programmazione, in caso di manifestazioni da questo organizzate. -----

#### **Art. 13. UTILIZZO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA**

1. Il Concessionario garantisce gli spazi, durante l'orario scolastico delle Scuole, per poter effettuare le lezioni di educazione motoria da parte della Scuola o altre attività educative rivolte ai ragazzi in ambito scolastico. -----

2. Previo accordo con le Scuole citate e sempre garantendo come prioritario l'utilizzo scolastico il Concessionario potrà comunque



utilizzare la palestra anche durante l'orario scolastico . -

3. Il programma di utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere concordato annualmente tra la Concessionaria, la Dirigenza Scolastica e l'Ufficio Scuola del Comune in tempo utile al fine di consentire il regolare svolgimento dei corsi e dei campionati sportivi fin dall'inizio del mese di settembre. -----

#### Art. 14. SPESE DELLA GESTIONE

1 La Concessionaria si accolla tutte le spese derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo comprendenti la gestione delle pulizie dei locali e della manutenzione ordinaria per quanto di sua competenza.

#### Art. 15. RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. La Concessionaria con la presente convenzione si assume l'obbligo di redigere e presentare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno (e alla fine del periodo di vigenza della convenzione medesima) un rendiconto complessivo dell'attività svolte e della gestione complessiva dell'impianto sportivo. -----

#### Art. 16. CAUZIONI ED ASSICURAZIONE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e degli eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti e a terzi, il Concessionario costituisce per la durata della concessione una cauzione definitiva di €. 750,00 (settecentocinquanta/00), mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, n. 2289 del 30/11/2015 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto; -----

2) Il concessionario è obbligato a ricostituire tale deposito nel suo

pieno ammontare, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dall'Amministrazione comunale, qualora la stessa dovesse rivalersi sul presente deposito cauzionale a seguito di accertate inadempienze del concessionario.

#### **Art. 17. CAUSE DI RISOLUZIONE**

1. Qualora la Concessionaria venisse meno agli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo un primo sollecito a adempiere e dopo una seconda diffida data per scritto, la convenzione potrà essere risolta di pieno diritto per inadempimento. In tal caso l'impianto sportivo dovrà essere consegnato al Comune, salvo per il Comune stesso il diritto al risarcimento dei danni che si riscontrassero.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la convenzione con la Concessionaria, qualora la stessa venisse meno agli scopi per i quali viene affidata la gestione degli impianti sportivi. -

#### **Art. 18. DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. L'affidamento oggetto della presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile – 1 Settembre 2014. La concessione è rinnovabile per altri 5 anni, per una sola volta, con espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Per motivi di carattere eccezionale entrambe le parti potranno avvalersi della facoltà di recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno due mesi, comunicato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

2. E' altresì facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza obbligo di preavviso, per inadempimento della

Concessionaria. -----

**Art. 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione del presente contratto, ne consegue che l'Associazione aggiudicataria non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

**Art. 20. SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese della presente convenzione sono a carico della Concessionaria, mentre le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi ne fa richiesta. -----

**Art. 21. CLAUSOLA CONCILIATIVA**

1. Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione disciplinato dal regolamento di conciliazione del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

**Art. 22. NORME DI CHIUSURA**

1. L'Associazione aggiudicataria non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

2. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza, ex Decreto Legislativo n.196/2003.

3. Per quanto non disciplinato le Parti rinviando oltre al Decreto

Legislativo n.163/2006 e alle norme del codice civile in quanto applicabili con il contenuto del presente contratto. -----

4. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di numero 5 (cinque) contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

5. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D. lgs. n. 163/2006)


Letto, confermato, sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio alla Persona e al Cittadino

Barbara Barchielli (F.to digitalmente)

Il Vice Presidente A.P.D GRUPPO SPORT CULTURA

Stefano Pini



## ALLEGATO N. 1A - Convenzione per l'affidamento della gestione della palestra di Troghi

### Situazione attuale Palestra Loc. Troghi – Rignano Sull'Arno (FI)

In data 01 luglio 2014 è stato constatato, tramite alcuni sopralluoghi effettuati da tecnici del Concessionario e dell'Amministrazione Comunale, lo stato di fatto dei luoghi e della documentazione relativa alla Palestra in Località Troghi collegata all'edificio scolastico. In particolare sono state evidenziate le seguenti criticità:

#### A) STATO DEI LUOGHI:

- Le strutture (pareti e copertura) presentano evidenti infiltrazioni di acqua quando sono in atto fenomeni atmosferici anche di bassa intensità. In particolare nel nuovo soppalco, sotto la scala ed anche in alcune zone interne.
- Parte della pavimentazione nei pressi delle pertiche ha subito cedimenti evidenti. Anche alcune spalliere a parete hanno subito danni e sono da considerare da non utilizzare.
- Le fosse biologiche sono da svuotare.
- Le lampade di emergenza sono da sostituire (almeno la batteria interna); Due lampade (4 e 5 zona tribuna) sono da sostituire.
- Vista l'impossibilità come l'anno precedente di poter accedere ad un magazzino, le attrezzature per effettuare i corsi, con particolare riferimento alle biciclette per lo spinning, sono inevitabilmente posizionate nel locale principale della palestra.
- Le attrezzature interne di proprietà del comune avrebbero bisogno di una manutenzione periodica.
- Le uscite di emergenza non rispettano le misura minime previste dalla normativa antincendio (minimo 2 mt.).
- L'impianto di allarme incendio ha un pulsante nella zona palestra che è da sostituire. In particolare la centrale di controllo non è direttamente accessibile se non che dai locali esclusivi della scuola, quindi, in caso di allarme, non può essere tacitata. Si può comunque ovviare prevedendo nel piano di emergenza l'allarme direttamente a voce.

#### B) DOCUMENTAZIONI NECESSARIE PREVISTE DALLE NORMATIVE ATTUALI.

- Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA presentata presso i Vigili del Fuoco di Firenze. L'attività, secondo il DPR n. 151/2011, è considerata pericolosa visto che supera i 200 mq.
- Certificato di conformità dell'impianto elettrico.
- Verbale di verifica dell'impianto di messa a terra.
- Certificati di conformità degli impianti presenti (riscaldamento, eventuale condizionamento, antincendio, segnalazione fumi, ecc.).
- Agibilità dei locali e destinazione d'uso.
- Planimetria dei locali di nostra utilizzazione.

Tale documentazione è a carico dell'Amministrazione comunale.



